

# **ISTRUZIONI OPERATIVE**

## **per l'elezione del Consiglio Metropolitanano**

(domenica 5 ottobre 2025)

Allegato 1 all'Atto dirigenziale prop. n. 2577/2025

## Sommario

Sezione 1 - Premessa	3
Articolo 1 – Oggetto e informazioni generali	3
Sezione 2 – Procedimento elettorale preparatorio	4
Articolo 2 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale	4
Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali	4
Sezione 3 – Elettorato attivo e passivo	6
Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale ed elettorato passivo	6
Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali	7
Sezione 4 – Presentazione delle liste dei candidati	8
Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano	8
Articolo 7 - Presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano	8
Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni	9
Sezione 5 – Esame delle candidature	11
Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio Elettorale al momento della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano	11
Articolo 10 - Termine per il compimento dell'esame delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano	12
Articolo 11 – Propaganda elettorale	13
Sezione 6 – Operazioni di voto e scrutinio	14
Articolo 12 - Rappresentanti di lista	14
Articolo 13 - Materiale in dotazione al seggio elettorale centrale e alla sottosezione n.1 e loro allestimento	14
Articolo 14 - Autenticazione delle schede di voto	15
Articolo 15 - Operazioni di voto	15
Articolo 16 - Operazioni di scrutinio	18
Articolo 17 - Voti nulli	18
Articolo 18 – Materiale elettorale alla fine dello scrutinio	19
Sezione 7 – Operazioni successive allo scrutinio e risultati	20
Articolo 19 - Calcolo dell'indice di ponderazione	20
Articolo 20 - Proclamazione dei risultati	20
Articolo 21 - Proclamazione degli eletti	20
Articolo 22 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe	21
Articolo 23 – Protezione dei dati personali – Informativa sintetica	22
Articolo 24 – Giurisdizione	22

## Sezione 1 - Premessa

### Articolo 1 – Oggetto e informazioni generali

1. Le seguenti Istruzioni operative disciplinano il procedimento per l'elezione del Consiglio metropolitano in applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni*" e delle Circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali:
  - n. 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto "*Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni". Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*";
  - n. 35/2014 del 19/08/2014 avente ad oggetto "*Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali*".
2. Sono allegati alle presenti Istruzioni i seguenti moduli e documenti:
  - a) Allegato A – Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere metropolitano (modulo PL1);
  - b) Allegato B – Atto separato da allegare alla Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere metropolitano (modulo PL2);
  - c) Allegato C – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere metropolitano (modulo PL3);
  - d) Allegato D – Ricevuta di avvenuta presentazione della lista (modulo PL4);
  - e) Allegato E - Esempi di assegnazione dei seggi in caso di cifre individuali ponderate uguali;
  - f) Allegati da lettera F a M – Facsimile delle schede di voto e del manifesto elettorale.
3. Al fine di garantire adeguata conoscenza e pubblicità del procedimento elettorale, la relativa documentazione (atti, modulistica, ecc.) e le informazioni sono pubblicate in un'apposita pagina del sito istituzionale della Città metropolitana di Genova, consultabile al seguente link:  
<https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/elezioni-del-consiglio-metropolitano-2025>

## Sezione 2 – Procedimento elettorale preparatorio

### Articolo 2 - Costituzione dell'Ufficio Elettorale

1. Con Atto della Segretaria Generale della Città metropolitana di Genova è costituito l'Ufficio Elettorale presso la Segreteria Generale della Città Metropolitana di Genova.
2. L'Ufficio Elettorale è articolato nelle seguenti Unità operative:
  - a) Ricezione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano;
  - b) Esame delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano, adozione dei provvedimenti conseguenti e sorteggio del numero d'ordine dei contrassegni delle liste;
  - c) Seggio elettorale centrale e sottosezione n. 1;
  - d) Adozione del Verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale e di proclamazione degli eletti;
  - e) Supporto informatico, pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale/amministrazione trasparente/canali social e riprese video.
3. Possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio Elettorale i dirigenti, i funzionari e gli altri dipendenti dell'Ente.
4. Il seggio elettorale centrale e la sottosezione n. 1 sono composti da un numero minimo di cinque componenti effettivi, di cui un Presidente (dirigente o funzionario della Città Metropolitana di Genova) e almeno quattro scrutatori (funzionari o impiegati dell'Ente), e altrettanti supplenti per ciascun ruolo.
5. Il Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 individua tra gli scrutatori il Vice Presidente e quello con funzioni di Segretario, dandone comunicazione all'Ufficio Elettorale.
6. Le decisioni assunte nell'ambito del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 sono adottate dal rispettivo Presidente con propri atti.
7. Al Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 sono attribuiti i poteri finalizzati al regolare svolgimento delle operazioni elettorali previsti dall'articolo 46 del D.P.R. 570/1960.

### Articolo 3 - Indizione dei Comizi elettorali

1. Con Decreto n. 74/2025 del 30/07/2025, la Sindaca della Città Metropolitana di Genova ha indetto i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio Metropolitano.
2. Il provvedimento stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova.
3. Le elezioni per il Consiglio si tengono nell'unica giornata di **domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 20:00, nel seggio elettorale centrale** costituito presso la sede della **Città Metropolitana di Genova**, Piazzale Mazzini 2, Genova – **Sala Arazzi** (adiacente alla Sala del Consiglio metropolitano), e nella **sottosezione n. 1** costituita in **Chiavari**, Via Privata N.S.

dell'Orto 2 – **Palazzo degli Uffici, piano secondo** (edificio ove al piano terreno hanno sede gli Uffici delle Poste Italiane).

## Sezione 3 – Elettorato attivo e passivo

### Articolo 4 - Determinazione del corpo elettorale ed elettorato passivo

1. Il Consiglio Metropolitanò è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Genova (c.d. *corpo elettorale*).
2. Sono eleggibili a Consigliere metropolitanò i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei Comuni della Città Metropolitana di Genova. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere metropolitanò.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 20, lettera b), della Legge 56/2014, nelle Città Metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti, il Consiglio Metropolitanò è composto dal Sindaco metropolitanò e da 18 (diciotto) Consiglieri.
4. In tutte le disposizioni elettorali della Legge 56/2014 ogni richiamo alla popolazione residente si intende riferito alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (risultati ufficiali del censimento al 31 dicembre 2021: vedasi D. P. R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023 – Serie Generale).
5. I Consiglieri metropolitanò sono eletti, secondo le modalità stabilite dalla legge, con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città Metropolitana.
6. Non possono far parte del corpo elettorale:
  - a) gli ex amministratori elettivi dei Comuni, cioè i Sindaci e i Consiglieri comunali, nei casi in cui il Comune sia per qualsiasi motivo commissariato;
  - b) gli organi non elettivi (commissari o componenti di commissioni straordinarie) nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.
7. Sulla base delle attestazioni pervenute dai Segretari Comunali, nei tre giorni compresi tra l'**1 e il 3 settembre 2025** (rispettivamente 34° e 32° giorno antecedente le elezioni) relative all'elenco e alle generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del Sindaco e di ciascun Consigliere comunale in carica alla data del **31 agosto 2025** (35° giorno antecedente le elezioni) nel rispettivo Comune, l'Ufficio Elettorale della Città Metropolitana di Genova formerà una lista sezionale degli aventi diritto al voto per il seggio elettorale centrale e una lista sezionale degli aventi diritto al voto per la sottosezione n. 1.
8. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente le elezioni e le liste sezionali degli aventi diritto al voto di cui al comma precedente sono pubblicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova entro **venerdì 5 settembre 2025** (30° giorno antecedente le elezioni), ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della

presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano di cui all'articolo 6 e successivi.

#### **Articolo 5 - Formazione delle liste sezionali**

1. Il corpo elettorale, come individuato al precedente articolo 4, deve formare oggetto di una lista sezionale per il seggio elettorale centrale e di una lista sezionale per la sottosezione n. 1, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita).
2. I Comuni della Città Metropolitana di Genova vengono ordinati per fascia demografica, e, poi, nell'ambito della rispettiva fascia demografica, in ordine alfabetico.
3. Per ogni Comune, gli elettori sono inseriti nelle liste sezionali in ordine alfabetico, antepoendo il nominativo del Sindaco a quello dei Consiglieri comunali. Accanto al nominativo di ogni elettore è apposta l'indicazione del colore della scheda spettante.
4. Nel caso in cui si verificano cambiamenti nel corpo elettorale, che intervengano **tra il 31 agosto 2025 ed il giorno prima della votazione**, il Segretario Comunale del Comune interessato ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio Elettorale, che provvede a fare apposite annotazioni sulla lista sezionale.
5. Qualora non sia stata data comunicazione della surroga all'Ufficio Elettorale, è consentito al nuovo Consigliere di esercitare comunque il diritto di voto purché si presenti al Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 munito di certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che certifichi la surroga e l'entrata in carica del Consigliere surrogante. Di tale operazione sarà dato atto nel relativo verbale delle operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1.
6. In ogni caso, è consentito ad un Consigliere di esercitare il voto anche se non inserito, per qualsiasi causa, nelle liste sezionali, previa certificazione rilasciata dal Sindaco o dal Segretario Comunale del Comune di appartenenza che attesti la qualità di Consigliere al momento di espressione del voto.

## Sezione 4 – Presentazione delle liste dei candidati

### Articolo 6 – Termini e modalità di presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano

1. Le liste dei candidati a Consigliere metropolitano possono essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, Genova – Segreteria Generale – 2° piano, **dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di domenica 14 settembre 2025 e dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di lunedì 15 settembre 2025** (rispettivamente 21° e 20° giorno antecedente le elezioni).
2. Le liste dei candidati sono composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere (nove) e non superiore al numero di consiglieri da eleggere (diciotto).
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 27, della Legge 56/2014, **nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

### Articolo 7 - Presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano

1. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano devono essere prodotte su modelli predisposti con il contrassegno della lista, nome e cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati e le sottoscrizioni autenticate.
2. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano consistono in un atto principale (Allegato A) e in atti separati sufficienti a raccogliere il numero di sottoscrizioni di cui al successivo articolo 8 (Allegato B). Gli atti separati sono parte integrante delle dichiarazioni stesse. Alle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano devono essere allegati:
  - a) elenco delle sottoscrizioni;
  - b) dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato a Consigliere metropolitano (Allegato C);
  - c) contrassegno elettorale di forma circolare, da riprodurre sulla scheda di voto e sul manifesto, da presentare **in formato cartaceo e su supporto digitale** con le seguenti caratteristiche e modalità:
    - c1) per il formato cartaceo: su carta non lucida, in triplice esemplare, ciascuno dei quali di due misure diverse: 10 cm di diametro per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano e 3 cm per la riproduzione sulla scheda di voto;
    - c2) per la consegna su supporto digitale (CD, pen drive o altro mezzo idoneo): in formato .tif o .jpg con dimensioni minime 1600 pixel e risoluzione di 300 dpi.

3. Qualora il contrassegno elettorale contenga, anche in forma composita, i simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio regionale della Regione del cui ambito territoriale fa parte la Città Metropolitana di Genova, dovrà essere allegato anche un atto di autorizzazione all'uso del simbolo da parte del Presidente, del Segretario o del Rappresentante legale, a livello nazionale, regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 dalla Legge 53/1990.
4. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro riconsunzione.
5. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano possono contenere la designazione del nominativo di un delegato effettivo e, eventualmente, anche di un delegato supplente, che possa sia ricevere le comunicazioni di ammissione o riconsunzione della lista, sia presenziare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale nel sorteggio delle liste, designando anche i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale centrale e presso la sottosezione n. 1.
6. In mancanza di designazione dei delegati, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta ai capilista delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano, i quali potranno direttamente svolgere le suddette attività dei delegati.
7. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione entro le ore 16:00 (sedici) del giorno antecedente la data fissata per le elezioni, ossia di sabato 4 ottobre 2025. Dai manifesti elettorali sono cancellati le liste e/o i nominativi rinunciatari, anche manualmente, con timbro e sottoscrizione del Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1.

#### **Articolo 8 - Sottoscrizioni e autenticazioni**

1. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale.
2. Il numero minimo di sottoscrittori è calcolato in base al numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al **31 agosto 2025** e pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, come precisato nel precedente articolo 4, comma 8.
3. I candidati non possono sottoscrivere la propria lista né altre liste concorrenti per la medesima elezione.
4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione della lista.

5. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le firme dei sottoscrittori delle liste possono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della Legge 53/1990. I soggetti autorizzati ad autenticare non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.<sup>1</sup>
6. Le autenticazioni devono essere apposte con le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000.<sup>2</sup>
7. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

---

<sup>1</sup> Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, della Legge 53/1990:

*1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.*

<sup>2</sup> Si riporta il testo dell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 445/2000:

*2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.*

## Sezione 5 – Esame delle candidature

### Articolo 9 - Compiti dell'Ufficio Elettorale al momento della presentazione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano

1. Per ogni lista dei candidati a Consigliere metropolitano presentata, l'Ufficio Elettorale rilascia una ricevuta dettagliata (Allegato D) che deve recare l'indicazione del giorno e dell'ora di presentazione e l'elenco di tutti gli atti depositati.
2. In sede di esame e di ammissione delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano, l'Ufficio Elettorale verifica:
  - a) che le liste dei candidati a Consigliere metropolitano siano state presentate nei termini di legge;
  - b) che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature a Consigliere metropolitano;
  - c) che i candidati a Consigliere metropolitano siano effettivamente Sindaci o Consiglieri comunali in carica, desumendolo dalle attestazioni dei Segretari comunali dei Comuni interessati;
  - d) eventuali cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
  - e) che le sottoscrizioni delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano siano state prodotte nel numero minimo prescritto e siano regolarmente autenticate;
  - f) il possesso del requisito di elettore da parte dei sottoscrittori, sulla base delle liste sezionali degli aventi diritto al voto pubblicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova;
  - g) il rispetto delle quote a tutela della rappresentanza di genere nelle liste, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6, comma 3;
  - h) che i contrassegni delle liste per le elezioni dei consigli metropolitani non siano confondibili con altri presentati in precedenza o con simboli/diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e – qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nei Consigli regionali – che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del Presidente, del Segretario o del Rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/1990. Il contrassegno che non rispetta tali prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio Elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista.
3. La lista dei candidati a Consigliere metropolitano deve essere ricusata se:
  - a) presentata oltre i termini;

- b) difetta del numero minimo di sottoscrizioni debitamente autenticate valide; nel caso di sottoscrizione multiple per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima; in caso di pari data, tutte le sottoscrizioni non saranno ritenute valide; le eventuali sottoscrizioni delle liste da parte dei candidati devono ritenersi come non apposte;
- c) difetta del numero minimo di candidati ammessi con accettazione della candidatura debitamente autenticata, anche a seguito della procedura di cui al successivo comma 5.
4. In caso di liste che superano il numero massimo di candidati presentabili, l'Ufficio Elettorale riduce le liste al numero consentito, ricusando le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa.
5. Qualora non vengano rispettate le disposizioni a tutela della rappresentanza di genere nelle liste, l'Ufficio Elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al precedente articolo 6, comma 3. La lista che all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal precedente articolo 6, comma 2, è inammissibile.

#### **Articolo 10 - Termine per il compimento dell'esame delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano**

1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle liste dei candidati a Consigliere metropolitano presentate entro il **17 settembre 2025** (18° giorno antecedente le elezioni), comunicandone tempestivamente l'esito ai delegati delle liste o, se tali delegati non sono stati designati, ai capilista.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità e per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio Elettorale può assegnare un termine massimo di ventiquattro (24) ore, decorso inutilmente il quale la lista viene definitivamente ruscata.
3. In caso di sostituzione del contrassegno, a seguito dell'invito dell'Ufficio Elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, se regolari per ogni altro aspetto.
4. L'Ufficio Elettorale adotta **entro il 20 settembre 2025** (15° giorno antecedente le elezioni) un atto finale nel quale formalizza l'esito dell'esame e, in particolare, il numero e la composizione delle liste ammesse, nonché le liste e i candidati eventualmente ruscati.
5. Il giorno stesso o il giorno lavorativo successivo l'Ufficio Elettorale procede, previa convocazione dei delegati (o dei capilista), al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i contrassegni delle liste dovranno essere riprodotti sulle schede di voto.

6. Le liste con i nominativi dei candidati a Consigliere metropolitano, secondo l'ordine risultante dal relativo sorteggio effettuato dall'Ufficio Elettorale, devono essere pubblicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova **entro il 27 settembre 2025** (8° giorno antecedente le elezioni).

#### **Articolo 11 – Propaganda elettorale**

1. I candidati alla carica di Consigliere metropolitano possono effettuare attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in qualità di Sindaci o Consiglieri comunali, e con risorse esclusivamente proprie.

## Sezione 6 – Operazioni di voto e scrutinio

### Articolo 12 - Rappresentanti di lista

1. Il delegato effettivo o, in caso di impedimento, il delegato supplente, designato nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere metropolitano, può designare un solo rappresentante di lista effettivo e uno supplente presso il seggio elettorale centrale e un solo rappresentante di lista effettivo e uno supplente presso la sottosezione n. 1.
2. In mancanza di designazione di delegati, la designazione del rappresentante di lista può essere effettuata esclusivamente dal capolista della lista dei candidati a Consigliere metropolitano.
3. Le designazioni devono essere presentate per iscritto e la firma dei delegati (o dei capilista) deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità previste dal precedente articolo 8, commi 5 e 6. L'autenticazione non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato digitalmente dai delegati (o dai capolista) e il documento sia trasmesso mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo Pec della Città metropolitana di Genova: [pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)
4. Le designazioni dei rappresentanti di lista devono pervenire all'Ufficio Elettorale **entro le ore 15:00 di sabato 4 ottobre 2025** (giorno antecedente le elezioni), oppure direttamente al seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 la mattina del giorno delle votazioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (ore 8:00).
5. Il rappresentante di lista può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati. Per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 la tessera elettorale.

### Articolo 13 - Materiale in dotazione al seggio elettorale centrale e alla sottosezione n. 1 e loro allestimento

1. L'Ufficio Elettorale provvede a consegnare ai Presidenti del seggio elettorale centrale e della sottosezione n. 1, presso la sede della Città Metropolitana di Genova:
  - a) copia del provvedimento di nomina del Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 e degli scrutatori, e, laddove già individuati, del Vice Presidente e del Segretario;
  - b) la lista sezionale degli aventi diritto al voto per il seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1;
  - c) cinque urne;
  - d) le schede di voto;
  - e) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista effettivi e supplenti, se presentati;
  - f) il materiale di cancelleria;
  - g) il timbro della Città metropolitana di Genova;
  - h) un esemplare di verbale delle operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1;

- i) una tabella di scrutinio;
- j) le pubblicazioni e gli stampati necessari per le operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1;

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

2. Nella parte esterna di ogni scheda di voto sono stampati dei riquadri con l'indicazione del tipo di consultazione e della fascia demografica di appartenenza del Comune dell'elettore, prevedendo anche appositi spazi per apporvi il timbro e la firma o sigla di uno degli scrutatori.
3. In relazione al numero di elettori dei Comuni appartenenti alle varie fasce demografiche, viene stampato e consegnato al seggio elettorale centrale e alla sottosezione n. 1 un corrispondente numero di schede di voto, maggiorato del 10%.
4. Tutto il materiale necessario deve essere fornito dall'Ufficio Elettorale al seggio elettorale centrale e alla sottosezione n. 1 prima dell'inizio dell'autenticazione delle schede di voto.

#### **Articolo 14 - Autenticazione delle schede di voto**

1. Il seggio elettorale centrale e la sottosezione n. 1 provvedono ad autenticare le schede di voto in un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella propria lista sezionale.
2. L'operazione di autenticazione consiste nella apposizione, all'interno dell'apposto riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Città Metropolitana di Genova.
3. Tali operazioni si svolgeranno **sabato 4 ottobre 2025** (giorno antecedente le elezioni) a partire dalle ore 16.00.
4. Terminata l'autenticazione delle schede di voto, il Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 provvede a sigillare le urne e le cassette o scatole che contengono le schede di voto autenticate.
5. Le sedi del seggio elettorale centrale e della sottosezione n. 1 vengono quindi chiuse a chiave con l'apposizione di strisce a sigillo con modalità idonee a verificarne l'integrità.

#### **Articolo 15 - Operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'unica giornata di **domenica 5 ottobre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 20:00**, alla presenza dei rappresentanti di lista, se designati.
2. Gli elettori possono raggiungere il seggio elettorale centrale, costituito, come meglio indicato al precedente articolo 3, comma 3, **presso la Sala Arazzi** accedendo alla sede della Città metropolitana di Genova sia dall'ingresso istituzionale di Piazzale Mazzini 2, sia dall'ingresso della Prefettura, in Largo Lanfranco 1.

3. Gli elettori possono raggiungere la sottosezione n. 1, costituita, come meglio indicato al precedente articolo 3, comma 3, **presso il secondo piano del Palazzo degli Uffici in Chiavari**, accedendo dall'ingresso sito in Via Privata N.S. dell'Orto 2.
4. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, possono essere identificati per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1.
5. Gli estremi del documento di identificazione con la firma del componente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 che attesta l'identità dell'elettore vengono apposti sulla lista sezionale del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 accanto al nominativo dell'elettore.
6. Il Presidente o un componente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 consegna all'elettore una scheda di voto del colore corrispondente alla fascia demografica di appartenenza del proprio Comune e una penna biro di colore nero per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina.
7. Ciascun elettore esprime il voto per una delle liste, apponendo un segno sul contrassegno della lista stessa, e può anche esprimere un solo voto di preferenza esclusivamente per un candidato alla carica di Consigliere metropolitano della lista votata, scrivendone il cognome, o, in caso di omonimia, il nome e cognome, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno.
8. L'indicazione della sola preferenza per un candidato s'intende come voto assegnato anche alla rispettiva lista.
9. L'elettore, dopo aver votato, ripiega la scheda e la riconsegna al Presidente o a un componente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, che la inserisce nell'urna.
10. Uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 che l'elettore ha votato.
11. Nel caso in cui la scheda consegnata risulti deteriorata, può essere consegnata all'elettore una nuova scheda, previa restituzione di quella deteriorata. Quest'ultima scheda dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale delle operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1.
12. Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 (fra cui il Presidente o il Vice Presidente).
13. L'elettore, impedito nell'espressione autonoma del voto, in base a certificazione medica attestante l'impedimento, può esprimere il voto presso il seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 con l'assistenza di un familiare o di un altro soggetto a sua scelta, purché in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati. Viene verbalizzato il nome e cognome dell'accompagnatore identificato a voce alta in presenza dell'elettore

assistito. Il certificato medico viene allegato al verbale delle operazioni del seggio elettorale centrale/della sottosezione n. 1.

14. Nel caso in cui nelle liste sezionali degli aventi diritto al voto sia presente un elettore che è ricoverato presso una struttura ospedaliera e/o casa di cura, l'espressione del voto viene consentita attraverso un "seggio volante" composto dal Presidente o dal Vice Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, titolare o supplente, e da un componente dello stesso seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, anche supplente, che si reca presso la struttura, integrato eventualmente dai rappresentanti di lista che intendano assistere. Dopo l'espressione del voto, la scheda viene inserita in un'apposita busta che viene poi chiusa e sigillata con apposizione del timbro e delle firme dei componenti del "seggio volante". La busta viene poi consegnata al seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, che, dopo aver provveduto all'annotazione dell'avvenuta espressione del voto sulla rispettiva lista sezionale degli aventi diritto al voto, apre la busta e inserisce la scheda nell'urna.
15. Il seggio elettorale centrale e la sottosezione n. 1 provvedono a rilevare l'affluenza al voto alle ore 12:00, alle ore 17:00 e alla chiusura delle operazioni.
16. Le operazioni di voto si concludono alle **ore 20:00**. Se a quell'ora vi sono ancora elettori nei locali del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, questi ultimi saranno ammessi a votare anche oltre il predetto orario. Successivamente, dovrà essere conteggiato il numero complessivo dei votanti, verbalizzandone i risultati.
17. Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 chiude le fessure delle urne che contengono le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate, avendo cura che sulle strisce di carta di chiusura vengano apposti il timbro del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, la propria firma e quella di almeno due scrutatori e degli eventuali elettori o rappresentanti di lista che lo richiedano.
18. Le urne, la cassetta o scatola e tutto il materiale della sottosezione n. 1 viene immediatamente trasferito, a cura del Presidente, presso la sede del seggio elettorale centrale, e ivi conservato insieme al medesimo materiale del seggio elettorale centrale.
19. La Sala Arazzi della Città metropolitana di Genova viene quindi chiusa a chiave con l'apposizione di strisce a sigillo con modalità idonee a verificarne l'integrità. La Sala è presidiata dalle Forze di Polizia.

## **Articolo 16 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio del seggio elettorale centrale e della sottosezione n. 1 si terranno presso la sede del seggio elettorale centrale, in spazi logisticamente separati, e inizieranno **lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 8:30** alla presenza di eventuali rappresentanti di lista designati.
2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 provvede a:
  - a) verificare che il numero delle schede votate, comprese eventualmente quelle il cui voto sia stato espresso presso strutture ospedaliere e/o case di cura, corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato;
  - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato;
  - c) conservare e sigillare le schede non votate; le scorte non utilizzate sono conservate separatamente, indicando nel verbale l'eventuale utilizzo delle scorte e la relativa motivazione.
3. Lo scrutinio avviene estraendo le schede di voto dalle urne e spogliandole una alla volta.
4. I risultati dello spoglio sono a mano a mano raccolti e riassunti nelle tabelle di scrutinio, composte da un numero di tabelline pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Città Metropolitana di Genova. In ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Nelle tabelle di scrutinio e nel verbale delle operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 devono essere riportati, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.
6. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
  - a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
  - b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche.

## **Articolo 17 - Voti nulli**

1. Nella valutazione dei voti vale il principio generale di salvaguardia della validità del voto, salvo il caso di segni di riconoscimento, che portano all'annullamento del voto.
2. Possono essere dichiarati nulli i voti contenuti nelle schede che:
  - a) non sono autenticate dal seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1;
  - b) non consentano di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore.
3. Sono nulli i voti di preferenza scritti immediatamente sotto la prima preferenza e/o quelli attribuiti a un candidato di una lista diversa da quella votata.

4. Le decisioni sull'assegnazione dei voti sono rimesse alla valutazione dei componenti del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, ed in particolare dei rispettivi Presidenti.
5. Il Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1, sentito il parere degli scrutatori, decide su difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verifichino nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti. Nel verbale delle operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 si fa menzione delle eventuali contestazioni e delle decisioni assunte.

#### **Articolo 18 – Materiale elettorale alla fine dello scrutinio**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate. Sono conservati a parte:
  - a) il verbale delle operazioni del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1;
  - b) le tabelle di scrutinio.
2. I documenti di cui ai punti a) e b) del comma precedente sono sottoscritti dal Presidente e da tutti i componenti del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1.
3. Il sigillo è firmato dai componenti del seggio elettorale centrale/sottosezione n. 1 e dai rappresentanti di lista, ove presenti.

---

## **Sezione 7 – Operazioni successive allo scrutinio e risultati**

### **Articolo 19 - Calcolo dell'indice di ponderazione**

1. L'Ufficio Elettorale procede a calcolare l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica secondo le modalità, le operazioni e i limiti indicati nell'allegato A) alla Legge 56/2014.
2. L'indice di ponderazione è ricalcolato dall'Ufficio Elettorale in sede di proclamazione degli eletti, considerando il numero effettivo degli aventi diritto al voto accertato al momento delle elezioni.
3. L'indice di ponderazione è calcolato troncando i valori decimali alla terza cifra decimale prima della moltiplicazione per 1.000.

### **Articolo 20 - Proclamazione dei risultati**

1. L'Ufficio Elettorale provvede alla proclamazione dei risultati, in base ai verbali delle operazioni del seggio elettorale centrale e della sottosezione n. 1 e alle tabelle di scrutinio redatti a conclusione delle operazioni del seggio elettorale centrale e della sottosezione n. 1.
2. Alla proclamazione dei risultati si provvede il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o, al massimo, il giorno successivo, alla presenza dei rappresentanti di lista eventualmente designati.
3. L'Ufficio Elettorale (Unità operativa d) prima di accertare i risultati complessivi e proclamare gli eletti, esamina gli eventuali reclami e contestazioni e corregge anche eventuali meri errori materiali occorsi nella redazione dei verbali delle operazioni del seggio elettorale centrale e della sottosezione n. 1.
4. Le operazioni dell'Ufficio Elettorale sono riassunte in apposito verbale di proclamazione.

### **Articolo 21 - Proclamazione degli eletti**

1. L'Ufficio Elettorale procede alle seguenti operazioni:
  - a) accerta, per ogni lista e per ogni candidato, il numero dei voti attribuiti dagli elettori di ciascuna fascia demografica, sommando i voti riportati per ogni fascia demografica presso il seggio elettorale centrale e presso la sottosezione n. 1;
  - b) successivamente moltiplica, per ogni fascia, il numero di voti attribuiti a ogni lista e ad ogni candidato per il relativo indice di ponderazione del voto e somma tra di loro, sempre per ogni lista e per ogni candidato, i voti ponderati così ottenuti in tutte le fasce, accertando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra individuale ponderata di ogni candidato;

- c) conseguentemente forma, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali ponderate;
  - d) successivamente assegna a ciascuna lista il numero di consiglieri spettanti in applicazione del metodo d'Hondt (articolo 1, comma 36, della Legge 56/2014).
2. In ragione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista, l'Ufficio Elettorale proclama eletti i candidati della lista stessa seguendo la suddetta graduatoria delle cifre individuali ponderate (articolo 1, comma 37, della Legge 56/2014).
  3. A parità di cifra individuale ponderata, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane (articolo 1, comma 38, della Legge 56/2014). Le modalità di applicazione di tale criterio sono dettagliate nell'Allegato E.

#### **Articolo 22 - Pubblicazione dei risultati ed eventuali surroghe**

1. I nominativi dei candidati proclamati eletti alla carica di Consigliere della Città Metropolitana di Genova sono pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova entro il 3° giorno successivo a quello della loro proclamazione.
2. Il verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale e di proclamazione degli eletti è trasmesso dall'Ufficio Elettorale alla Segretaria Generale della Città Metropolitana di Genova per la conservazione, alla Sindaca Metropolitana e, singolarmente, agli eletti per la convalida nella prima seduta utile del Consiglio Metropolitan. Per conoscenza il provvedimento è comunicato anche al Prefetto.
3. Successivamente alla proclamazione degli eletti, tutto il materiale elettorale è separatamente archiviato presso la Città Metropolitana di Genova – Segreteria e Direzione Generale.
4. Successivamente alla proclamazione ufficiale degli eletti effettuata dall'Ufficio Elettorale, le eventuali surroghe dei Consiglieri metropolitani, previste dall'articolo 1, comma 39, della Legge 56/14, sono effettuate direttamente dal Consiglio metropolitano.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Istruzioni, si rinvia a quanto disposto:
  - a) dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni”*;
  - b) dalle Circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 32/2014 del 01/07/2014, avente ad oggetto *“Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sull'unione e fusioni dei Comuni”. Elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitani, dei Presidenti delle Province e dei Consigli provinciali nelle regioni a statuto ordinario. Linee guida per lo svolgimento del*

*procedimento elettorale” e n. 35/2014 del 19/08/2014 avente ad oggetto “Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 - Modifica alla legge n. 56/2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei Consigli Metropolitan, dei Presidenti e dei Consigli Provinciali”;*

### **Articolo 23 – Protezione dei dati personali – Informativa sintetica**

1. Nell’ambito del procedimento elettorale, il trattamento dei dati personali avviene nei limiti di quanto strettamente necessario e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003.
2. I componenti dell’Ufficio Elettorale, in quanto dipendenti della Città metropolitana di Genova, sono designati (autorizzati) al trattamento dei dati personali ai sensi della Determinazione del Sindaco metropolitano n. 19/2021 recante “Disposizioni a carattere organizzativo per la corretta applicazione del Regolamento UE 2016/679”.
3. Ai sensi dell’articolo 13 dello stesso Regolamento UE 2016/679, gli interessati possono consultare l’Informativa completa in merito al trattamento dei dati personali pubblicata nel sito <https://privacy.nelcomune.it/cittametropolitana.genova.it>
4. I rappresentanti di lista sono tenuti alla riservatezza relativamente alle informazioni e ai dati personali appresi e trattati nel corso del procedimento elettorale. Sono vietati ulteriori e diversi trattamenti, con particolare riferimento alla diffusione, pubblicazione e comunicazione.

### **Articolo 24 – Giurisdizione**

1. Avverso i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto di partecipazione alla competizione elettorale e gli atti concernenti tutte le operazioni elettorali relative all’elezione del Consiglio metropolitano, è competente il Tribunale Amministrativo di Genova ai sensi degli articoli da 129 a 132 del Codice del processo amministrativo.